



Sentenza della Corte nella causa C-298/23 | Inter IKEA Systems

Comunicato stampa n. 119/26

Lussemburgo, 8 settembre 2026

Diritto dei marchi: il titolare può opporsi all'uso del suo marchio notorio da parte di un partito politico qualora quest'ultimo non abbia dimostrato che la sua libertà di espressione prevale sui diritti e interessi di tale titolare

Un partito politico ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di asilo e di immigrazione in Belgio, facendo uso dei marchi notori IKEA per rafforzare il proprio messaggio. Per giustificare tale uso, detto partito politico invoca la propria libertà di espressione. Nella sua sentenza la Corte di giustizia rileva che, per determinare se detto uso sia riconducibile ad un «giusto motivo», il giudice nazionale deve operare un bilanciamento tra, da un lato, il diritto di proprietà del titolare del marchio e i suoi interessi e, dall'altro, il diritto alla libertà di espressione invocato dal terzo e i suoi interessi, fermo restando che nessuno di questi due diritti è assoluto. La Corte constata tuttavia che, nel caso di specie, l'uso dei summenzionati marchi IKEA può arrecare un danno significativo alla notorietà di tali marchi e agli interessi del loro titolare. Ciò premesso non risulta che l'uso dei marchi IKEA, effettuato al solo scopo di trarre vantaggio dalla loro notorietà per rafforzare un messaggio politico e aumentarne la diffusione, prevalga sui diritti e interessi del titolare di detti marchi, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

Nel 2022, il partito politico Vlaams Belang ha presentato pubblicamente, nel corso di una conferenza stampa, il proprio programma politico intitolato «IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders» («Piano IKEA –l'Immigrazione può davvero andare diversamente»), finalizzato alla riforma della politica di asilo e di immigrazione in Belgio. Tali proposte erano accompagnate da illustrazioni contenenti segni corrispondenti ai marchi IKEA, nonché da personaggi simili a quelli che compaiono nelle istruzioni di montaggio dei prodotti dell'impresa IKEA. La conferenza stampa è stata trasmessa sui social media. La Inter IKEA, titolare dei suddetti marchi, ha intentato dinanzi ai giudici belgi un'azione per contraffazione nei confronti dell'associazione Vrijheidsfonds, che ha condotto la campagna del Vlaams Belang.

Dinanzi al giudice nazionale il Vrijheidsfonds ha riconosciuto di aver utilizzato i marchi IKEA senza il consenso del loro titolare, ma sostiene di aver sfruttato la notorietà di tali marchi per rafforzare il proprio messaggio, argomentando che ciò costituisce un «giusto motivo», ai sensi della normativa dell'Unione, che tutelerebbe in tal modo la libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica ¹. Ritenendo che si tratti di un conflitto tra diritti fondamentali di pari rango, vale a dire il diritto di proprietà e il diritto alla libertà di espressione, il giudice nazionale ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza, la Corte rileva innanzitutto che **la normativa dell'UE non contiene precisazioni riguardo alla nozione di «giusto motivo»**. Nei considerando di tale normativa il legislatore ha però sottolineato la necessità di applicarla in modo da garantire il pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

Tuttavia, **il semplice richiamo al diritto alla libertà di espressione non è sufficiente per dimostrare un giusto motivo**. Un terzo, che utilizzi un segno identico o simile ad un marchio notorio, deve esporre i motivi concreti di tale uso connessi all'esercizio della sua libertà di espressione e dimostrare che tali motivi prevalgono sui diritti e interessi del titolare del marchio di cui trattasi.

Il giudice nazionale, chiamato a determinare se l'uso da parte di un terzo sia riconducibile ad un giusto motivo, **deve operare un bilanciamento tra, da un lato, il diritto di proprietà del titolare del marchio notorio e i suoi interessi e,**

dall'altro, il diritto alla libertà di espressione invocato dal terzo e gli interessi di quest'ultimo, fermo restando che nessuno di questi due diritti è assoluto.

In tale contesto, il giudice nazionale deve determinare se l'uso da parte del terzo del marchio notorio sia avvenuto in buona fede. Ciò si verifica segnatamente quando tale uso è finalizzato a veicolare un'idea o un'opinione che sia in relazione con il marchio in quanto tale, con il titolare di tale marchio, con le sue pratiche commerciali, con i suoi prodotti o con i suoi servizi. Altri elementi pertinenti sono se l'uso del marchio **contribuisca ad un dibattito di interesse generale**, nonché le **conseguenze** che l'uso del marchio da parte del terzo può comportare **per il titolare** dello stesso. In particolare, non si può imporre a quest'ultimo di tollerare un uso atto a causargli un pregiudizio sproporzionato, o addirittura tale da ledere la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di detto marchio.

In tale contesto, occorre tener conto dell'intensità dell'uso da parte del terzo del marchio notorio, della portata di tale uso e delle modalità prescelte a tal fine, nonché del fatto che l'uso da parte del terzo possa dare l'impressione che il titolare del marchio di cui trattasi aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li sostenga in qualche modo, sebbene i valori promossi da tale titolare si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.

La Corte constata a tal riguardo che, nel caso di specie, l'uso dei marchi IKEA può arrecare un danno significativo alla notorietà di tali marchi e agli interessi del loro titolare. Ciò posto, non risulta che l'uso dei marchi IKEA, effettuato dal Vrijheidsfonds al solo scopo di trarre vantaggio dalla loro notorietà per rafforzare il proprio messaggio politico e aumentarne la diffusione, prevalga sui diritti e interessi del titolare di tali marchi, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Curia Web TV](#)» nonché su «[European Broadcasting Service](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ L'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) [2017/1001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, nonché l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva (UE) [2015/2436](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.